

ORDINANZA N. 17/2017

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA l'ordinanza congiunta C.P. n. 27/06 - A.P. n. 5/06 con la quale veniva regolamentata l'attività di gru semoventi presso il molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina;

VISTA la nota n. 2158 del 31.03.2017, con la quale la società J. Luise & Sons s.r.l., titolare di concessione n. 52 del 23/12/2009, chiedeva di poter applicare una tariffa a carico delle società di trasporto che effettuano operazioni di alaggio e/o varo all'interno dell'area oggetto della suddetta concessione, in quanto tale area veniva riservata e delimitata dal concessionario in maniera tale da essere libera da imbarcazioni ormeggiate ed in conseguenza da non produrre alcun ricavo circa l'attività di ormeggio imbarcazioni;

VISTA la riunione del 18.05.2017, tenutasi presso questa Autorità di Sistema Portuale, nella quale veniva esaminata la richiesta della società J. Luise & Sons s.r.l.;

CONSIDERATO che le operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni da diporto previste dalla suddetta ordinanza nelle aree in concessione alla società J. Luise & Sons s.r.l., richiedono la predisposizione di adempimenti e apprestamenti diretti a scongiurare rischi interferenziali connessi alla contemporanea presenza nel medesimo luogo di attività proprie del concessionario e di quelle relative alla attività di alaggio e varo;

CONSIDERATO che il soggetto concessionario e l'operatore autorizzato, ai sensi del regolamento

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

ex Art. 68 C.N. a svolgere attività di alaggio e varo, devono farsi carico dei suddetti apprestamenti di sicurezza e della redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali;

CONSIDERATO che il personale dedicato alle operazioni di recinzione delle aree e di vigilanza sulla permanenza delle condizioni di sicurezza durante le operazioni di alaggio e varo possa essere stimato in minimo due unità, salvo una maggiore complessità delle operazioni che verrà valutata dal concessionario e dall'operatore con la redazione della pianificazione di sicurezza prevista da legge;

RITENUTO congruo un costo orario di 35 euro complessivo per l'impiego di due unità da dedicare alle attività di vigilanza delle aree destinate alle attività di alaggio e varo;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

ART. 1

Fermo restando l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e di predisporre tutti gli atti finalizzati a scongiurare rischi interferenziali, per le attività di alaggio e varo presso il molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina, disciplinate dall'ordinanza congiunta CP 27/06 e AP 05/06, le società di trasporto dovranno corrispondere una tariffa alla società J. Luise & Sons, titolare di concessione n. 52 del 23/12/2009, di importo pari a 35.00 Euro/ora per ogni operazione effettuata, a fronte della predisposizione da parte della società titolare della concessione, di apposita messa in sicurezza dell'area oggetto delle operazioni, attraverso idonea recinzione ed impiego di almeno n. 2 unità di sorveglianza/g.p.g, volte al controllo delle operazioni di cui sopra.

ART. 2

Per tutte le altre disposizioni inerenti le attività suddette si rimanda all'ordinanza congiunta CP 27/06 e AP 05/06.

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

ART. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, lì 25.09.2017

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO